

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 90 del 20/07/2005 con la quale veniva approvato nell'ammontare complessivo di Euro 64.000,00 il progetto definitivo redatto dal settore LL.PP. comunale, relativo alla realizzazione di una pista "ciclo-pedonale" di collegamento tra Via Morandi e Via Indipendenza;

Considerato:

- che, detto progetto, veniva dichiarato di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, XIII comma - Legge 109/94 e s.m. e dell'art. 15, I comma, lett. a) - Legge Reg.le n. 37/2002 e s.m., con attivazione del relativo procedimento espropriativo per l'acquisizione degli immobili di privata proprietà, così come indicati nello specifico "Piano Particellare di Esproprio - (Elab. 05)" allegato al progetto stesso;

- che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 37/2002 si era preventivamente proceduto a quanto segue:

1)- deposito del suddetto progetto definitivo presso l'Ufficio Espropri con comunicazione di avvio del procedimento all'unica ditta esproprianda (Mulazzani Italino nato a Montegridolfo il 23.08.1934), giusta raccomandata a.r. Prot. n. 4710 del 23.05.2005, ricevuta il 27.05.2005;

2)- pubblicazione dell'avvenuto deposito del progetto in questione
sul B.U.R. n. 84 dell'8.06.2005 e su "Il Resto del Carlino -
Rimini" del 31.05.05;

Dato atto che nei termini ed ai sensi del 4 e 5 comma del suindicato art. 16 - L.R. n.37/2002 non sono state presentate osservazioni, né dalla ditta esproprianda, né dai terzi interessati;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 18, citata L.R. n.37/2002
si è successivamente proceduto al deposito dell'approvato progetto definitivo, presso l'Ufficio Espropri comunale (settore LL.PP.), con comunicazione all'anzidetta ditta esproprianda (Mulazzani Italino), giusta raccomandata a.r. Prot. n. 4710 del 03.08.2005, ricevuta il 05.08.2005;

Verificato:

a)- che, a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.
(Testo Unico dell'Espropriazione) il Comune espropriante deve
provvedere alla determinazione dell'indennità provvisoria di
esproprio da corrispondere all'espropriando;

b)- che l'espropriando, seppur invitato con la suindicata
raccomandata a.r. del 03.08.2005, non ha fornito nessun
elemento e/o notizia utile a determinare l'anzidetta indennità
di esproprio;

Ritenuto, pertanto di procedere a detta determinazione, avvalendosi, ai sensi di quanto previsto dal 3 comma del succitato art. 20, dell'opera dell'Ufficio Tecnico comunale;

Vista, in proposito, la relazione prot. n. 8/3 del 18.05.2006, in atti depositata, con la quale, il suddetto ufficio, accerta che l'area oggetto d'esproprio, censita al N.C.T. di Cattolica al Foglio n. 6, Mappale n. 74, in base al vigente P.R.G., ricade all'interno di un comparto di attuazione classificato D8-2 "zone di nuovo impianto a carattere integrato per attività terziarie e servizi urbani" qualificandosi, quindi, come area edificabile soggetta alla valutazione indennitaria ex art. 37 del citato Testo Unico ex D.P.R. n. 327/2001;

Visto, altresì, che il valore venale dell'area esproprianda è stato determinato in Euro 82,50/mq. e che, quindi, in applicazione al succitato articolo l'indennità è determinata dalla semisomma tra detto valore venale e il Reddito Domenicale rivalutato ex artt. 24 e segg. del Dlgs. n. 917/1986, moltiplicato per 10, con successiva riduzione del 40%;

Appurato inoltre che in base agli accertamenti effettuati presso l'Ufficio comunale delle "Entrate e Tributi" non può esserci la comparazione ex comma 7 del suddetto art. 37, in quanto l'unica dichiarazione I.C.I. presentata dal Sig. Mulazzani Italino, limitatamente all'anno 1993, manca dei necessari dati catastali di riferimento all'area in esame (vedi dichiarazione Ufficio Tributi del 16.03.2006 in atti);

Dato atto quindi che l'importo dell'indennità in questione viene calcolato come segue: (Euro 82,50 x mq. 173) + (R.D. 150,75 x 10)- 40%

2

per un totale di Euro 4.734,00 salvo il caso di cessione volontaria o per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 37 che escludono l'anzidetta riduzione del 40% per cui l'indennità da liquidare sarà di Euro 7.890,00;

Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 22.12.2005, esecutiva, che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto inoltre:

- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. (Testo Unico dell'Espropriazione);
- la L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 e s.m.;
- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale vigente;

tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 37 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. (Testo Unico dell'Espropriazione), alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per l'area edificabile di proprietà del Sig. Mulazzani Itolino, nato a Montegridolfo (RN) il 23.08.1934, interessata dai lavori per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale per il collegamento tra Via Morandi e Via dell'Indipendenza, in oggetto e premessa citati, stimando in Euro 82,50/mq. il relativo valore venale che andrà mediato secondo i criteri stabiliti dal comma 1 del citato art. 37, così come indicato nella valutazione tecnica del 18.05.2006, in atti depositata;

- di dare atto come esposto in premessa che, pur trattandosi di area edificabile soggetta a denuncia ICI, in considerazione dell'appurata incompletezza per mancanza degli identificativi catastali nella dichiarazione presentata dal Sig. Mulazzani Itolino limitatamente all'anno 1993 e mai più ripresentata, non può esserci la comparazione ex comma 7 del suddetto art. 37, (vedi sentenza Cassazione I sez. n. 563/2006);

- di procedere quindi a quantificare l'indennità provvisoria di esproprio di cui trattasi, così come segue:

- Comune censuario: Cattolica

-Ditta esproprianda:

MULAZZANI Itolino, nato a Montegridolfo (RN) il 23.08.1934,
(Cod. Fisc. MLZ TLN 34M23F 523X) - proprietà 1000/1000;
residente a Montegridolfo - Via dell'Ortale, 1;

- Catasto Terreni: foglio di mappa n. 6; particella n. 74 di complessivi mq. 11.190;

- superf. da espropriare: mq. 173;

- Indennità di esproprio: (ex art. 37, l c. D.P.R. n. 327/2001):
(Euro 82,50 x mq. 173) + (R.D. 150,75 x 10) - 40% = Euro 4.734,00

2

- di notificare il presente atto alla succitata ditta esproprianda nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20, 4 comma del succitato T.U. procedendo, inoltre, alla pubblicazione per estratto dell'atto medesimo sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna;

- di dare atto che la ditta esproprianda, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta notifica della presente determinazione, potrà comunicare all'Ente espropriante la condivisione dell'indennità come sopra determinata ai sensi del 5 comma del citato art. 20, consentendo la cessione volontaria del proprio bene oggetto di esproprio ed evitando la prevista decurtazione del 40%.

Il silenzio sarà invece interpretato come rifiuto dell'indennità offerta a tutti gli effetti di legge, con obbligo per il Comune a depositare la relativa somma presso la Cassa DD.PP. ridotta del 40% ex comma 14 del predetto

art. 20;

- di assumere, quindi, la complessiva spesa di Euro 7.890,00 pari all'indennità eventualmente condivisa dall'espropriando a carico del Cap. 11320.000 "Acquisto aree espropriate e spese relative" del bilancio 2004 R.P. - impegno n. 1596 sub 04 - sub 01 -;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

DEL33214/ASD-DEL Determina D. n. 461 del 31.07.2006 pag.
